

(Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, nel rispetto della normativa europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di valorizzazione della qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore (commerciale) mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative;
- b) stabilire i criteri per fissare i limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico può essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;
- c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;
- d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino;
- e) rivedere i canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari e stima diretta secondo le peculiarità dei titoli concessori, che consentano di superare le criticità connesse all'individuazione delle opere di facile e difficile rimozione ed all'applicazione dei valori OMI (osservatorio mercato immobiliare) ai c.d. "pertinenziali";
- f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dei beni e della attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche e agli affari europei, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per

l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

documento pubblicato il 30 novembre 2016 su



www.mondobalneare.com